



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 16	di data 06/02/24

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - PORTIERATO E SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2) PRESSO VARI EDIFICI NEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO 01/07/2023 AL 30/06/2029 - IMPORTO COMPLESSIVO 1.212.930,78 (LOTTO 2) (ONERI DI SICUREZZA ED IVA ESCLUSI). CIG: 9536042ECA (LOTTO 2). SUBENTRO DELLA MANDATARIA T.A.M.A.S SPA ALLA MANDANTE LILITH S.C.S PER LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Servizi Demografici e Decentramento n. 11/13 d.d. 18/01/2023 si procedeva all'indizione della gara per l'affidamento sopra soglia comunitaria dei servizi di vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel Comune di Trento;

considerato che all'esito della terza seduta di gara d.d. 19/05/2023 è intervenuta l'aggiudicazione del servizio di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) nei confronti del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Lilith s.c.s, in qualità di mandante, con sede legale in Via Centochiavi, 28 – 38 121 Trento, e da T.a.m.a.s s.p.a in qualità di mandataria, con sede legale in Via Adriano Olivetti, 13 – 38122 Trento, per l'importo di euro 202.155,13 annui;

Considerato che il servizio veniva avviato in data 01/07/2023 nelle more della stipula del contratto;

considerato che in data 24/08/2023 veniva stipulato con le aggiudicatrici il contratto n. 411. rep. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel Comune di Trento;

visto che in data 31/05/2023 T.a.m.a.s s.p.a. e Lilith s.c.s, presso lo studio del dott. Marco Dolzani, notaio in Trento, procedevano alla registrazione del mandato, atto n. 24.366, rep. n. 76.814, denominato "Raggruppamento temporaneo di imprese", contemplando all'art. 9 una percentuale di partecipazione al Raggruppamento per l'esecuzione del servizio pari al 60% per la T.a.m.a.s s.p.a. ed al 40% per la Lilith s.c.s;

considerato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 26 d.d. 19/01/2024, comunicata alla stazione appaltante in data 01/02/2024 prot. 37549, veniva disposta la

liquidazione coatta amministrativa della Lilith s.c.s;

considerato che il Commissario Liquidatore della Lilith s.c.s, dott. Saudo Maistri, comunicava l'assenza dei presupposti per la prosecuzione dell'attività esercitata dalla Società in vista dell'immediata sospensione del personale dal servizio a decorrere dal giorno 01/02/2024;

considerato che, per garantire la continuità del servizio e scongiurare la verifica di disagi non altrimenti evitabili presso gli edifici comunali, la stazione appaltante provvedeva, con nota prot. 37643 d.d. 01/02/2024, a richiedere alla T.a.m.a.s s.p.a. di ricoprire in via d'urgenza anche la quota del servizio facente capo alla Lilith s.c.s;

considerato che l'art. 226, comma 2, del D.Lvo. n. 36/2023 stabilisce che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al D.Lvo. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (...)";

preso atto che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lvo. 36/2023, ha acquistato efficacia a decorrere dal giorno 01/07/2023 e che alla presente procedura debba pertanto ancora applicarsi il D.Lvo. 50/2016;

considerato che, giusta la previsione di cui all'art. 16, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto, nel caso di specie trova applicazione l'art. 48, comma 18, del D.Lvo. 50/2016 il quale prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;

preso atto pertanto che T.a.m.a.s s.p.a., in qualità di mandataria, debba subentrare alla mandante, Lilith s.c.s, in liquidazione coatta amministrativa, nell'integrale esecuzione del contratto;

ritenuto che risulta comunque necessario procedere alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e che quindi l'affidamento integrale del servizio è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli di competenza della stazione appaltante;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che con determinazione dirigenziale n. 11/164 d.d. 04/08/2023 venivano impegnati gli importi destinati alla copertura dei servizi di vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori, e che la modificazione soggettiva dell'aggiudicataria del servizio di sorveglianza non incide sugli impegni di spesa effettuati trattandosi, peraltro, di un subentro previsto ex lege e alle medesime condizioni economiche;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente

eseguitibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 - 2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale di data 28/04/2023 prot. 127684 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, ovvero del subentro della T.a.m.a.s s.p.a, in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la mandante Lilith s.c.s, in liquidazione coatta amministrativa, nell'integrale esecuzione del contratto;
2. di subordinare l'efficacia del subentro e dell'esecuzione integrale del contratto all'esito positivo dei controlli di competenza della stazione appaltante;

—
—
—
1.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
Paolo Frenz

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 06/02/24